

dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 5 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

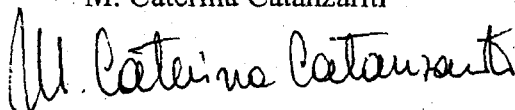


IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M: Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 3/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SIDIS VISION S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T9") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.49/06/DICAM/N°PROC. 1310/FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società Sidis Vision S.p.A., con sede legale in Roma, via Sambuca Pistoiese n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T9", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 28 maggio, 30 maggio, 20 giugno e 9 luglio 2004, in fascia oraria notturna (a partire dalle ore 01:00 circa), rispettivamente i films *“La ragazza dalla pelle di luna”*, *“Gioventù bruciata”* ed altri due lungometraggi recanti scene a carattere erotico e pornografico;

VISTE le memorie giustificative in data 13 settembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 38406 del 29 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la chiusura dell’attività di accertamento del fatto e la notifica dello stesso al trasgressore;

- i film oggetto di contestazione non recano scene di natura pornografica in quanto: a) contengono esclusivamente sequenze di sesso simulato del tutto funzionali alla trama ed alla rappresentazione dei contesti ambientali e sociali all’interno del quale le stesse si svolgono, b) le scene di attività sessuale non contengono una visione anatomica degli organi sessuali, c) tali scene sono private dell’audio originale e accompagnate unicamente da musica di sottofondo;

- i film sono stati mandati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nella quale è consentito trasmettere film destinati al circuito televisivo che contengono scene di sesso;

- la trasmissione dei film oggetto del procedimento non è contraria al disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che vieta la trasmissione di programmi televisivi contenenti scene di genere pornografico che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, in quanto avvenuta in un orario in cui la possibilità che i minori possano visionare il film è assolutamente remota, se non da escludere integralmente;

ESPERITO l’accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 12 ottobre 2006;

VISTE le memorie integrative pervenute all’Autorità con nota prot. n. 43006 del 20 ottobre 2006, con le quali la società in questione ha ribadito che, pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia, ha sospeso dal mese di luglio 2004 la trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società Sidis Vision, nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno sottolineato la particolare cura che l’emittente ha adoperato nella selezione dei filmati e nell’analisi delle inquadrature in essi contenute, facendo presente di aver incaricato talune dipendenti di individuare le scene suscettibili di taglio prima della messa in onda;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

- RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- i film oggetto di contestazione sono qualificabili come pornografici in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti e attività sessuali e della ostentazione di nudità in pose ed atteggiamenti richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione, non necessarie, gratuite, eccessive rispetto a quelle indispensabili per rappresentare con efficacia la tematica trattata;

- nell'ambito del sistema normativo previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 4, comma 1, lettera b, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là del nocuo che le stesse possono creare allo sviluppo psichico e morale degli eventuali minori telespettatori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione si è impegnata a sospendere la trasmissione di programmi analoghi a quello oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Sidis Vision S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata

di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Sidis Vision S.p.A. con sede in Roma, Via Sambuca Pistoiese n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.3/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 6/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (GIA' RETE 2 S.R.L. - EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/08/2005/MSC 901603 pervenuta all'Autorità il 7 marzo 2005 (prot. n. 5776/NA), con la quale l'Ispettorato Territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione, in data 11 gennaio 2005, di messaggi promozionali di servizi *audiotex* con filmati di genere porno-erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed*” della società Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.), con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n. 55/06/DICAM/N° PROC 1383/FB, notificato in data 2 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.), con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in

data 11 gennaio 2005, a partire dalle ore 01:16 fino alle ore 3:39, messaggi promozionali di servizi “hot lines” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 30 settembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0040624 del 9 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda l’11 gennaio 2005) e la notifica dello stesso;
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 25 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemed S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l’eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa e chiedendo accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione;

ESPERITO l’accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell’atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;
- nei messaggi promozionali di cui sopra, le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telemed S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.) con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Telemed"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



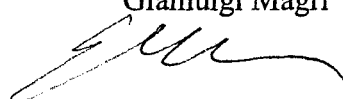
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



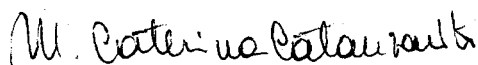
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 12/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMAREMMA S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TV9 TOSCANA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all'Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi "a luci rosse" in fascia oraria notturna da parte di

varie emittenti locali tra cui *"Tv9 Toscana"*, della società Telemaremma S.r.l., con sede legale in Grosseto, via Monterosa n. 24, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 5732/NA dell'8 settembre 2004 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di *"Tv9 Toscana"* - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 14 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dall'emittente in sette giorni scelti a campione dal 27 maggio al 7 luglio 2004;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 50/06/DICAM/N° PROC 1323/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Telemaremma S.r.l., con sede in Grosseto, via Monterosa n. 24, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Tv 9 Toscana"*, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* recanti scene pornografiche il 28 maggio 2005, il 1°, l'8, l'11 ed il 23 giugno 2005, il 2 ed il 7 luglio 2005 nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa);

VISTE le memorie giustificative in data 2 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0039460 del 4 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- non si può affermare con certezza il carattere pornografico delle scene trasmesse in quanto nella legislazione italiana non esiste una definizione giuridica di "pornografia";
- nei programmi oggetto di contestazione non sono raffigurati atti sessuali espliciti;
- la violazione contestata non può essere avvenuta nelle date riportate nell'atto di contestazione in quanto le stesse risultano successive all'acquisizione del materiale di prova;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

VISTA la nota prot. n. 44663 del 30 ottobre 2006 con la quale la Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha comunicato alla società Telemaremma S.r.l. la rettifica del citato atto di contestazione del 2 agosto 2006 nella parte in cui, per mero errore materiale, è stato riportato che *"nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi hot lines andati in onda il 28 maggio 2005, il 1°, l'8, l'11 ed il 23 giugno 2005, il 2 ed il 7 luglio*

2005, nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa)" anziché: "nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi hot lines andati in onda il 28 maggio 2004, il 1°, l'8, l'11 ed il 23 giugno 2004, il 2 ed il 7 luglio 2004, nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa)";

VISTO che con la suddetta nota prot. n. 44663 del 30 ottobre 2006 è stata informata la società Telemaremma S.r.l. sulla facoltà di accedere agli atti del procedimento per visionare la registrazione delle trasmissioni che hanno dato luogo all'atto di contestazione, nonché di presentare giustificazioni, scritti difensivi e documenti ed avanzare motivata richiesta di essere sentita;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 29 novembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0060078 del 1° dicembre 2006), con le quali la società in questione, richiamandosi integralmente alla precedente memoria del 2 ottobre 2006, ha evidenziato che nei programmi oggetto di contestazione non è rappresentata alcuna immagine pornografica né vi è richiamo all'attività sessuale in quanto:

- nelle scene compaiono esclusivamente modelle di sesso femminile;
- non sono rappresentati uomini nudi, né scene di rapporti sessuali espliciti fra individui di sesso diverso o dello stesso sesso;
- non sono rappresentati organi sessuali maschili e non si fa uso di oggetto alcuno la cui forma o utilizzo possa richiamarne la funzione;
- non si possono definire atti di autoerotismo le carezze che le modelle fanno sul proprio corpo senza nemmeno arrivare a sfiorare il proprio organo sessuale;
- il nudo integrale femminile non è qualificabile come immagine pornografica;
- le modelle assumono posture che si possono vedere in qualsiasi trasmissione o pubblicità trasmesse in prima serata da canali nazionali;

UDITA la parte in audizione in data 12 dicembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemaremma S.r.l. ha ripreso e confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle citate memorie giustificative del 2 ottobre 2006 e del 29 novembre 2006, ribadendo che nella fattispecie non si riscontrano gli estremi di una rappresentazione pornografica e rappresentando la particolare cura che l'emittente adopera nella selezione dei programmi notturni sui quali viene effettuato un controllo preventivo alla messa in onda finalizzato ad evitare la violazione delle disposizioni in materia di programmazione televisiva;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto nei messaggi promozionali di cui sopra le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera

provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005), risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, pur avendo effettuato un controllo preventivo sui programmi notturni messi in onda;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemaremma S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Telemaremma S.r.l., con sede legale in Grosseto, via Monterosa n. 24, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TV 9 Toscana", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 12/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 13/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELERADIO TUSCOLO S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"CANALE 23") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all'Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi "a luci rosse" in fascia oraria notturna da parte di varie emittenti locali tra cui "Canale 23", della società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede legale in Roma, via Gasperina n. 304, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 5732/NA dell'8 settembre 2004 - in risposta